

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: disponibile il software di compilazione della richiesta

Pronto il [software di compilazione](#) delle richiesta per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. [Il software "CIM" \(Versione: 1.0.0 del 30/06/2016\)](#) consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno e la predisposizione del relativo *file* da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Chi può usufruire del credito

Il credito d'imposta è fruibile dai **soggetti titolari di reddito d'impresa** con riferimento agli investimenti legati all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Si tratta del *bonus* introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle **regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo**, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di

energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. **Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi** (comma 102, L. 208/2015).

Come presentare il modello

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi *online Fisconline* o *Entratel*, **a partire dal 30 giugno 2016**, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando [il software "CIM" da oggi disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate](#). Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, e ciascuna comunicazione può riguardare uno o più progetti d'investimento. Possibile, inoltre, annullare o rettificare una precedente comunicazione inviata, rinunciando totalmente o parzialmente al credito d'imposta.

Come utilizzare il credito

Il credito d'imposta è **utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta **non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 104, L. 208/2015). Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato **solo in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il

servizio telematico *Entratel* o *Fisconline*, **pena il rifiuto** dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta. Utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia se l'importo utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, è superiore all'ammontare fruibile, **il modello F24 è scartato**.

Rideterminazione del credito d'imposta

Sono previste delle **ipotesi** in cui il credito è **ridotto** in caso di **non attivazione degli impianti agevolati**. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto **se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni** dal loro acquisto. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i **beni acquisiti in leasing** l'agevolazione permane **anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto** (comma 105, L. 208/2015).

Per saperne di più:

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, prot. n. 45080/2016](#), recante: «*Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*»

[Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 \(in "Finanza & Fisco" n. 32-33/2015, pag. 2171\)](#)